NORME PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 42

Sanzioni penali per inadempienze concernenti la preparazione tecnica delle elezioni, le operazioni elettorali e le proclamazioni

Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizioni di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, e' punito, salvo le maggiori pene previste dal titolo VII del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da lire 2000 a lire 10.000.

Versione in vigore dal 27 giugno 1956, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la elezione della Camera dei deputati
Estremi	Legge 16 maggio 1956, n. 493
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 1956

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-elezione-della-camera-dei-deputati/art-42-sanzioni-penali-per-inadempienze-concernenti-la-preparazione-tecnica

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it